




Foglio informativo 5200/5

Data ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2008

*Timbro e dati sociali del soggetto che consegna il foglio*

**PRESTITO CONTRO CESSIONE
DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE**

Informazioni sull'Intermediario

Denominazione sociale: Neos Finance S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA

Indirizzo telematico: www.neosfinance.com

Iscrizione Elenco Generale U.I.C.: n. 7000

Elenco Speciale Banca d'Italia: n. 32246

Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale - Partita IVA: 02218780373

REA: n. 0260274

Capitale Sociale: € 102.018.306,00 i.v.

Riserve risultanti dall'ultimo bilancio: € 7.392.298,86

Società a Socio Unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo SpA, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

e soggetta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia

Iscritta alla Sezione "D" del RUI presso ISVAP con il n. D000200413

FOGLIO INFORMATIVO**Caratteristiche e rischi dell'operazione****Caratteristiche:****Cessione del Quinto dello stipendio**

E' un prestito personale destinato a lavoratori dipendenti (sia pubblici, sia privati), che possono ottenerlo cedendo fino a un quinto dello stipendio mensile "Pro-Solvendo" alla Cessionaria per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il cliente dipende. La cessione del quinto è disciplinata dal D.P.R. n. 180 del 05.01.1950 e relativo regolamento D.P.R. n. 895 del 28.07.1950 e successive modifiche ed integrazioni e dal codice civile. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Cessione del Quinto della pensione

E' un prestito personale destinato ai pensionati, che possono ottenerlo cedendo fino a un quinto della pensione "Pro-Solvendo" al mutuante per un periodo massimo di 120 mesi, fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla pensione effettuate direttamente dall'Ente Previdenziale dal quale percepisce la pensione. La cessione del quinto è disciplinata dal D.P.R. n. 180 del 05.01.1950 e relativo regolamento D.P.R. n. 895 del 28.07.1950 e successive modifiche ed integrazioni, dal DM 27/12/06 n. 313 e dal codice civile. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Il Cedente può chiedere quale servizio accessorio al finanziamento, salve le opportune valutazioni di Neos, un'anticipazione sul finanziamento stesso.

Servizi accessori:

I finanziamenti Cessione del Quinto dello stipendio prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita di impiego. Nel primo caso l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cedente, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia a rivalersi sul cedente ivi comprese le eventuali liquidazioni dovutegli a qualunque titolo. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico di quest'ultimo ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dalla Neos Finance al momento dell'erogazione del prestito.

Il finanziamento Cessione del Quinto della pensione prevede la sottoscrizione del contratto assicurativo a premio unico contro il rischio vita. In tal caso l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cedente. I costi dell'assicurazione saranno a totale carico di quest'ultimo ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dalla Neos Finance al momento dell'erogazione del prestito.

Rischi:

Essendo i finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cedente a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio (valori massimi)

TASSI MASSIMI APPLICABILI (applicabili in relazione alla operazione di finanziamento richiesta ed in funzione della data di sottoscrizione del contratto):

TAN: 5% calcolato sul capitale lordo mutuato, considerando l'anno solare composto di 12 mesi uguali.

TAEG/ISC massimo applicabile: 19,940%.

Il TAEG/ISC esclude gli importi dovuti dal cliente a titolo di imposta di bollo.

Il TAEG/ISC indicato ha validità fino al 31 dicembre 2008.

TEGM rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro dell'Economie e delle Finanze relativo alla categoria di operazioni pubblicizzate in questo foglio informativo; per i valori e per il periodo di applicazione si rimanda ai valori espressi per la corrispondente categoria alla tabella esposta nei locali aperti al pubblico, pubblicata sul sito Internet di Neos (sez. trasparenza) nonchè allegata al presente foglio informativo, recante la dicitura "RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTRESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA".

TEG (*): fino a € 5.000 19,940% - oltre € 5.000 15,225%.

Interessi di mora per ritardato pagamento (*): TAN applicato al Contratto + 2%

Modalità di calcolo degli interessi di mora: calcolo interesse semplice.

Periodicità: anno civile.

(*) in ogni caso entro il limite del tasso soglia come determinato ai sensi della l. n. 108/1996 e successive modifiche ed integrazioni, e come indicato nella tabella allegata.

SPESE (indicate nella misura massima)

Commissioni Finanziarie massime: 30% sul montante

Commissione massima dell'intermediario incaricato agente/mediatore (nel caso di operatività diretta): 11,00% sul montante

Commissione di estinzione: 1% sul capitale residuo (penale)

Commissioni su eventuale anticipo: 2%

I valori relativi alle "Commissioni Finanziarie" ed alle "Commissioni dell'intermediario incaricato" espressi in percentuale, sono calcolati sull'importo lordo del finanziamento.

I costi indicati sul contratto come: commissioni finanziarie, commissioni accessorie, rimborso spese contrattuali, rimborso premi assicurativi non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Spese fisse di istruttoria pratica: € 0,00

Spese per comunicazioni periodiche al Cedente: € 2,50 per ogni invio oltre all'imposta di bollo nella misura di legge, se dovuta.

Spese per coperture assicurative:

Polizza vita => condizione massima applicabile 255,10 per mille sul montante + € 110,00 di diritti fissi.

Polizza per perdite pecuniarie da cessazione/interruzione/perdita dell'impiego o "polizza vita-impiego" => condizione massima applicabile 259,00 per mille sul montante + € 110,00 di diritti fissi + imposta del 2,5%.

Il costo della polizza assicurativa rischio vita varia in funzione del capitale lordo mutuato, della durata del prestito, dell'età del cedente ; la polizza assicurativa rischio impiego varia in funzione del capitale lordo mutuato, della durata del prestito, dell'anzianità di servizio maturata dal Cedente oltre che della tipologia di Amministrazione presso la quale il Cedente presta servizio

Quanto sopra fatta salva la facoltà del Cedente di proporre polizze contenenti le medesime garanzie, da egli stesso ricercate sul mercato. Le spese di istruttoria e/o relative a coperture assicurative, qualora applicate, sono ricomprese nell'importo finanziato e rimborsabili secondo il piano di ammortamento.

Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

Cedente: Il Cedente - avvalendosi della facoltà di cedere fino al quinto della sua retribuzione o del proprio trattamento pensionistico in base alle vigenti disposizioni di legge con riguardo al DPR 5.01.1950, n. 180 -Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni – e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "DPR 180/50") al Regolamento n. 895/50, al Decreto n. 313 del 27.12.2006 - si impegna ad effettuare l'ammortamento delle rate del finanziamento mediante la cessione "pro solvendo" di quote del proprio stipendio, trattamento pensionistico o trattamenti economici ad essi equivalenti secondo le modalità di cui in prosieguo.

Il Cedente è responsabile della veridicità dei dati esposti alla Neos Finance SpA, (in seguito denominata "Cessionaria") ed in particolare si impegna a dare, al momento della sottoscrizione del contratto, specifica comunicazione dell'esistenza di vincoli sulla retribuzione o pensione (precedenti cessioni, pignoramenti, ecc) e si impegna altresì a dichiarare la scelta effettuata in relazione alla destinazione del trattamento di fine rapporto (di seguito TFR) indicando inoltre se ha già ottenuto anticipazioni sul TFR o su indennità equipollenti.

Perfezionamento del contratto di prestito ed efficacia della cessione: Il contratto si perfeziona a seguito della sottoscrizione da parte del Cedente e della Cessionaria del presente contratto di finanziamento, nella misura indicata nella casella A nel frontespizio del presente contratto, contro cessione pro solvendo a favore della Cessionaria degli emolumenti parimenti indicati nella casella A.

Con la sottoscrizione del presente contratto di finanziamento contro cessione di emolumenti il Cedente è costituito, e si dichiara debitore, a titolo di finanziamento, nei confronti della Cessionaria, con effetto dal momento della erogazione in suo favore, dell'importo lordo del finanziamento indicato nella casella A. Il Cedente si obbliga a restituire detto importo mediante la cessione "pro-solvendo", con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c. e D.P.R. n ° 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, del numero di rate indicate nella casella A2, uguali, mensili, consecutive e dell'importo indicato nella casella A3, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo.

La cessione avrà efficacia nei confronti del debitore ceduto al momento della notifica del contratto nelle forme previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27/12/06 n. 313, la cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogatate dagli Enti Previdenziali di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno

del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica. L'Ente Previdenziale effettua le ritenute sulla propria pensione entro il terzo mese successivo alla notifica. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'art. 2 del DPR 05/01/1950 n. 180, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

Erogazione del finanziamento. Compensazione. Quietanza dell'Erogazione: L'erogazione dell'importo netto del finanziamento (di cui al punto H del frontespizio) sarà eseguito dopo che saranno stati forniti tutti gli atti e i documenti necessari per la validità e garanzia della cessione e, in particolare, dopo che sarà stato rilasciato il benestare o nullaosta da parte del datore di lavoro o analogo documento da parte dell'ente erogante il trattamento pensionistico, salvo impedimenti o cause non direttamente imputabili alla Cessionaria ovvero qualora il debitore ceduto abbia dato corso all'ammortamento del prestito.

E' fatta comunque salva la discrezionale facoltà per la Cessionaria, a seguito di espressa richiesta del Cedente, di eventualmente procedere all'erogazione anche in mancanza delle condizioni di cui al punto precedente.

A questo riguardo le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale versamento anticipato non significa implicita rinuncia della Cessionaria all'acquisizione del benestare o analogo documento da parte dell'ente erogante il trattamento pensionistico, il quale al contrario riveste in ogni caso carattere di essenzialità per essa Cessionaria.

La Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare dall'importo erogato tutte le somme occorrenti per l'estinzione di altre operazioni di prestito, e/o pignoramenti sulla retribuzione, già in essere (anche non a fronte cessione di quote dello stipendio/pensione). Il Cedente, fin d'ora e in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti o vincoli gravanti sugli emolumenti compiuta dalla Cessionaria accettando altresì che le somme corrisposte a tale titolo siano poste a suo carico.

L'erogazione avverrà mediante bonifico o assegno intestato al Cedente. In caso di bonifico con accredito in conto, l'accredito sul conto corrente indicato dal Cedente costituisce ricezione e quietanza dell'importo liquidato.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione da parte del Cedente, costituiscono esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Anticipazione. Trattenute per Estinzioni altri prestiti

E' in facoltà del Cedente richiedere alla Cessionaria una anticipazione sul finanziamento di cui al presente contratto a valere sul saldo del prestito. Qualora la Cessionaria ritenesse di concedere detta anticipazione, dalla somma così anticipata avrà facoltà di trattenere una commissione nella misura del 2% dell'anticipazione medesima, convenuta in via aleatoria e forfetaria per un periodo di 120 giorni dal momento della erogazione della anticipazione stessa. L'anticipazione lorda oltre agli eventuali interessi previsti, sarà restituita in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento con decurtazione dal netto ricavo del prestito. Qualora per qualsiasi causa, motivo o ragione il prestito non dovesse perfezionarsi, il Cedente sarà tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di anticipazione unitamente agli eventuali interessi nella misura stabilita e sino a quel momento maturati nonché tutte le spese e gli oneri sostenuti dalla Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo nel rimborso dell'anticipazione, decorrente dal 120° giorno dall'erogazione, matureranno gli interessi di mora come pattuito per il prestito.

La Cessionaria ha facoltà di esercitare il diritto di recesso allorché abbia a verificarsi una qualsiasi causa – indipendente dalla sua volontà – ostativa al perfezionamento del prestito cui il l'anticipazione si riferisce.

La Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare dal netto ricavo della cessione tutte le somme corrisposte al Cedente a titolo di anticipazione nonché nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione/pensione, tutte le somme occorrenti alla loro estinzione.

Importo erogato e detrazioni operate: Il Cedente prende atto e accetta che per la detrazione delle spese, delle commissioni, dei premi assicurativi e degli oneri tutti a suo carico, la somma a lui erogata (ovvero il netto ricavo/netto saldo al cedente) sarà pari a quella indicata nella casella H del frontespizio, al lordo di eventuali anticipazioni ovvero estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi.

Il Cedente in sede di liquidazione del finanziamento riconoscerà che la Cessionaria trattenga, in un'unica soluzione, gli importi indicati nelle caselle del frontespizio del contratto da intendersi rispettivamente per:

B) **interessi nominali** dovuti per l'intera durata del finanziamento per la remunerazione del capitale, applicati in contratto in misura scalare mensile.

C) **commissioni finanziarie** : comprendenti la remunerazione dell'attività imprenditoriale e le prestazioni, quali amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, la elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio ed usura, i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, sui ritardi, non sanzionati, dei pagamenti da parte delle Amministrazioni con i relativi oneri finanziari, ed ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto.

D) **commissioni accessorie** nella misura percentuale convenuta del capitale lordo mutuato, corrisposte in favore della Cessionaria e/o dell'Agente in Attività Finanziaria o del Mediatore Creditizio alla cui organizzazione il cedente ha ritenuto di rivolgersi per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di suo interesse, definita con il presente contratto, 2) per concorrere all'attività istruttoria del prestito, 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili: 4) per assisterlo sino alla erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno o del bonifico corrispondente, 5) per ogni altra attività prestata.

E1) **oneri e spese contrattuali** se ed in quanto sostenuti o da sostenersi nel corso del contratto e le spese per l'invio dei rendiconti periodici, per gli oneri di riscossione imposti dai debitori ceduti quali, a titolo esemplificativo, dall'INPDAP nelle operazioni di sua pertinenza e dal gruppo FFSS per quelle dei propri dipendenti, per la registrazione del contratto se ed in quanto eseguita ed ogni altra costo necessario per l'esecuzione del contratto.

E2) **Imposte ai sensi di legge.**

F - G) i **premi** per le **polizze assicurative** in virtù delle quali la Cessionaria è beneficiaria della garanzia contro il rischio della cessazione del rapporto di lavoro e della morte del Cedente prima dell'estinzione del finanziamento, in entrambi i casi fino al rimborso dell'importo mutuato.

Rimborso. Mandato di pagamento: Per effetto della cessione, l'Ente/datore di lavoro od erogatore di pensione sarà obbligato a norma di legge e, per quanto concerne, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione una somma a partire dal mese successivo alla notifica del contratto di cessione e così di seguito ininterrottamente fino alla fine, come previsto dal piano di ammortamento.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, salvi comunque i diritti della Cessionaria e fermo restando il disposto degli artt. 43 e 52 del DPR n. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare il rimborso del finanziamento, il Cedente cede pro solvendo alla Cessionaria, fino a concorrenza delle somme dovute a qualunque titolo per il finanziamento erogato, i crediti rivenienti dal TFR accantonato presso il datore di lavoro e/o l'INPS, nonché i crediti rivenienti da partecipazione a forme pensionistiche complementari comunque denominate, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Nell'ipotesi di risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro il Cedente autorizza il datore di lavoro, l'INPS, le forme pensionistiche complementari e/o i relativi soggetti istitutori - nei limiti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo per il finanziamento - a trattenere le somme a lui spettanti al fine di rimborsare l'intero residuo debito derivante dalla cessione degli emolumenti nei limiti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo per il finanziamento.

Nel caso di diritto del Cedente a ricevere congiuntamente sia una somma una volta tanto sia un trattamento pensionistico o altro assegno di previdenza o assicurazione anche privata, la cessione dovrà essere estinta prima con trattenuta della somma corrisposta una volta tanto ed ove

questa somma non fosse sufficiente ad estinguerla, con trattenuta per il residuo eventuale sulla pensione o altro assegno. Se, tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero il debitore ceduto non dovesse provvedervi, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto per l'estinzione della cessione, con decorrenza immediata degli interessi di mora previsti all'art. 8.

Il Cedente conferisce altresì mandato irrevocabile in suo nome e conto, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, cod. civ., alla Cessionaria ad esercitare il riscatto di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) e c), e comma 5, della legge 252/2005 e successive modifiche e integrazioni, nei termini e nelle forme ivi previsti.

Il Cedente e/o il debitore ceduto sono tenuti a comunicare per iscritto alla Cessionaria ogni evento inerente il rapporto di lavoro/pensionistico attinente al rimborso delle quote intervenute prima dell'integrale rimborso dell'importo finanziato. In questo caso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, il Cedente rimarrà obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, per capitale, spese ed interessi, anche moratori.

Interessi di Mora: Qualora il debitore ceduto ritardi od ometta per qualsiasi motivo di provvedere al versamento delle somme cedute, si applicheranno, su base annuale, gli interessi di mora così calcolati: tasso annuo applicato al contratto (T.A.N.) più maggiorazione di due punti percentuali e, comunque, non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. Gli interessi decorreranno, senza necessità di alcuna intimazione o preventiva costituzione in mora, dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo, fino al giorno del loro effettivo pagamento, oltre alle eventuali spese anche stragiudiziali sostenute dalla Cessionaria, fatto salvo il diritto di quest'ultima di richiedere il risarcimento di ogni altro maggior danno.

Estinzione anticipata: Dopo l'erogazione del netto ricavo della cessione il Cedente ha sempre facoltà di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento.

In tutte le ipotesi in cui si procederà all'estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cedente, resta espressamente convenuto che la Cessionaria non sarà tenuta a restituire neppure in parte gli importi indicati alle lettere C - D- E -F -G del frontespizio del contratto, che si intendono dovuti e convenuti, per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del prestito. Il capitale residuo dovuto dal Cedente all'atto dell'estinzione anticipata sarà determinato quale sommatoria del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data di risoluzione anticipata, determinato mediante l'applicazione del tasso di interesse nominale annuo previsto dal contratto. All'importo così ottenuto saranno sommate eventuali rate insolute, interessi di mora per ritardati pagamenti, altri sospesi a carico del Cedente. Sarà altresì dovuto un compenso convenuto nella misura massima dell'1% (uno per cento) del capitale residuo.

Riduzione dello Stipendio/Pensione: Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Cedente oggetto di cessione - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - si applicheranno le disposizioni previste agli art. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/1950 e comunque il debitore ceduto sarà tenuto ad effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito.

In caso di riduzione per qualsiasi motivo dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, il Cedente è obbligato a comunicare alla Cessionaria l'avvenuta riduzione ed il nuovo ammontare delle somme oggetto della cessione.

Garanzie: Il TFR maturato e maturando e/o ogni altra somma equivalente comunque dovuta sia dal datore di lavoro sia da qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) in ragione e/o in conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce, a far tempo dalla firma del presente contratto, nei limiti previsti dalla legge e nei termini indicati nell'allegato modulo dichiarazione TFR, garanzia a favore della Cessionaria del regolare pagamento dell'intero importo ceduto fino all'estinzione del finanziamento.

Assicurazione sul Rischio Vita e sui Rischi Vari d'Impiego : Ad ulteriore garanzia del debito contratto il Cedente stipula, con costo a suo carico ed a beneficio della Cessionaria, con una Compagnia di Assicurazioni di gradimento di quest'ultima, polizze a copertura del rischio vita e dei rischi vari di impiego (a titolo esemplificativo: per qualunque eventualità cessasse, in tutto o in parte, il pagamento delle quote cedute, per premiorienza del Cedente, licenziamento, rinuncia volontaria all'impiego, riduzione di stipendio per qualsiasi motivo, per cassa integrazione, collocamento in pensione o in aspettativa o per liquidazione d'indennità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1891 del c.c. 1 e 54 del DPR n. 180/1950), a premio unico, per l'ammontare complessivo delle quote come sopra cedute e per l'intera durata di ammortamento del prestito, comprese eventuali proroghe e secondo le condizioni di polizza. A tale proposito il Cedente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute.

Per effetto della polizza sui rischi vari di impiego, il Cedente prende atto che l'Assicurazione resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto spettante alla medesima per le somme pagate a quest'ultima dalla stessa Compagnia di Assicurazione, la quale, pertanto, sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cedente e dei Debitori ceduti.

Per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa del prestito può essere fornita alternativamente: a) dall'INPDAP (ex art. 32 D.P.R. n. 180/50 e relativo Regolamento n. 895/50) ; b) da una Compagnia di Assicurazioni di diritto privato convenzionata con la Cessionaria (per effetto dell'abrogazione dell'art. 34 D.P.R. n. 180/50 con l'art. 137 della Legge n. 311/2004). E' data facoltà al Cedente di scegliere il soggetto fornitore delle garanzie assicurative, tra le due alternative indicate.

Per i lavoratori dipendenti dal Gruppo Ferrovie dello Stato SpA, la copertura assicurativa del prestito può essere fornita alternativamente: a) direttamente dalla Ferrovie dello Stato mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 20 del R.D. 850/14 e successive modifiche ed integrazioni; b) da una Compagnia di Assicurazioni di diritto privato convenzionata con la Cessionaria (per effetto dell'abrogazione dell'art. 34 D.P.R. n. 180/50 con l'art. 137 della Legge n. 311/2004). E' data facoltà al Cedente di scegliere il soggetto fornitore delle garanzie assicurative, tra le due alternative indicate.

In ogni caso la garanzia , il cui costo è a carico del Cedente, è a beneficio della Cessionaria.

Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari si rimanda agli estratti delle convenzioni proposti dalle Compagnie di Assicurazione.

L'importo dei premi indicati nel frontespizio potrebbero subire modifiche dovute ad adeguamenti operati dall'Assicuratore al momento dell'emissione della polizza; dette variazioni saranno comunicate per iscritto al Cedente. Il Cedente potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza spese, recedere dalla presente operazione in caso di adeguamenti complessivi superiori a € 150,00 (euro centocinquanta/00), fermo restando l'obbligo alla restituzione delle somme ricevute a qualunque titolo in forza del presente contratto.

Cambio del debitore ceduto: In caso di mutamento del debitore ceduto, il Cedente, qualora venga a trovarsi alle dipendenze di altro datore di lavoro o, nel caso in cui cambi l'ente erogante la prestazione pensionistica, autorizza sin da ora la Cessionaria a notificare il presente contratto al nuovo debitore ceduto, affinché questo operi , fino all'estinzione del prestito, sulla retribuzione/pensione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile ceduta nonché di quanto altro previsto dal presente contratto.

Agli effetti di quanto sopra previsto, il Cedente si obbliga a denunciare alla Cessionaria , con la massima tempestività, tutte le modifiche del rapporto di lavoro/pensione, nonché il suo trasferimento al datore di lavoro o all'ente erogante la prestazione pensionistica da cui si allontana, perché questi possano inviare a quello ove assumerà servizio il Cedente, anche se non compresi tra quelli indicati all'art. 1 del DPR n. 180/1950, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge.

Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la Cessionaria potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

Decadenza dal Beneficio del Termine - Azioni Legali - Fallimento del Debitore ceduto: Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., in caso di cessazione del rapporto di lavoro come di eventuale sospensione/riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario/pensione od assegno mensile o di ritardato versamento da parte del debitore ceduto anche di una sola delle rate mensili sopra pattuite, il Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine. La Cessionaria, verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, potrà invocare tale decadenza e/o dichiarare risolto con effetto immediato il contratto, nonostante la stipulazione delle polizze assicurative. In conseguenza della risoluzione del contratto, il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Cessionaria, quanto dovuto per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori e le eventuali spese legali stragiudiziali e giudiziali occorse. Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del debitore ceduto, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente. Il Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne o, comunque, a rimborsare alla Cessionaria tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento ed il recupero in sede stragiudiziale e giudiziale dei crediti ceduti.

Integrazioni e modificazioni: Il Cedente s'impegna fin d'ora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo o integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto, ivi compresa la cessione a terzi dei diritti spettanti alla Cessionaria, in virtù del contratto stesso.

Oneri e Spese: Le spese e le imposte previste dalla legge nonché le spese postali di notifica sono a carico del Cedente. Quest'ultimo autorizza, ora per allora, il datore di lavoro dal quale dipenderà o l'ente pensionistico che erogherà la pensione a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dalla Cessionaria o da chi per essa; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto del suo stipendio/salario/pensione cedibile, come disposto dall'art. 2 del precitato DPR n°180/50.

Clausola di recesso: Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e ss. del D.Lgs. n. 206 del 6.09.2005 (Codice del consumo), il Cedente ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 gg. dalla data di stipula del contratto, a mezzo raccomandata a. r. da inviare alla Cessionaria- Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione di tutte le somme che il Cedente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, dalla Cessionaria in funzione del contratto di finanziamento sottoscritto.

Notifiche ed Elezione di Domicilio: Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari - anche esecutivi - il Cedente elegge domicilio all'indirizzo di residenza indicato nel presente contratto, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Cessionaria ogni eventuale successiva variazione.

Reclami: L'Ufficio Reclami di Neos è competente per la definizione degli eventuali reclami avanzati dal Cedente/Delegante. Conseguentemente, questi dovrà proporre reclamo scritto presso la sede di Neos indicata nel contratto. Al reclamo sarà data risposta entro sessanta giorni dal ricevimento. In caso il Cedente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'ufficio reclami, ha diritto di rivolgersi gratuitamente all'Ombudsman-Giurì Bancario, con sede in via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma (fax 06-67482251; e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it). In ogni caso resta fermo il diritto del Cedente/Delegante di adire l'Autorità Giudiziarica ovvero attivare una conciliazione o avviare un arbitrato.

Cessione del Credito/Contratto : Il Cedente riconosce il diritto della Cessionaria di cedere a terzi di sua scelta, parzialmente o totalmente, i diritti e/o i rapporti e/o i contratti costituiti con il presente accordo, salvo che tale cessione non diminuisca la tutela dei diritti del Cedente medesimo.

Legge applicabile. Foro Competente: I rapporti con la Cessionaria sono regolati dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cedente.

Tempi di chiusura dei rapporti: I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 90 giorni dalla ricezione del saldo da parte del Cliente di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento. Il suddetto termine massimo è da intendersi salvo buon fine del pagamento stesso.

Legenda

Cessione pro solvendo : La cessione è effettuata per estinguere un debito del cedente verso la Cessionaria (art. 1198 c.c.) e la liberazione del Cedente avviene solo quando la Cessionaria ha ottenuto il pagamento del debito ceduto.

Debitore ceduto: il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma a tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

Montante: retribuzione globale ceduta o trattamento pensionistico globale ceduto.

TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG/ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale/Indicatore Sintetico di Costo): Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito (quali ad esempio spese istruttorie, spese di apertura pratica, spese di incasso rate).

T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) È un indicatore, espresso in punti percentuale, utile ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui all'art.2 della legge n. 108/1996 (Legge c.d. antiusura). Viene calcolato tenuto conto, oltre che gli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione e quelle relative ad assicurazioni obbligatorie per legge.

TEGM "Tasso Effettivo Globale Medio": Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette con riferimento alla variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema (rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell' art. 2, commi 1 e 2 della legge 108/1996). I tassi sono comprensivi di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse; non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata e degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi della Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 - comma 4 - della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà. Quota interessi porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)**

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° aprile – 30 giugno 2008

Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2008

Categoria di Operazioni	Classi Importo in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)	TASSI SOGLIA (tassi medi aumentati della metà)
Apertura di credito in conto corrente (1)	fino a € 5.000	13,27%	19,905%
	oltre € 5.000	10,09%	15,135%
Anticipazioni, sconti commerciali e altri finanziamenti a imprese effettuati da banche (2)	fino a € 5.000	7,83%	11,745%
	oltre € 5.000	7,15%	10,725%
Factoring (3)	fino a € 50.000	7,80%	11,700%
	oltre € 50.000	7,14%	10,710%
Crediti personali e altri finanziamenti a famiglie effettuati da banche (4)		10,63%	15,945%
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a € 5.000	16,16%	24,240%
	oltre € 5.000	12,10%	18,150%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a € 5.000	13,96%	20,940%
	oltre € 5.000	10,15%	15,225%
Leasing (7)	fino a € 5.000	13,30%	19,950%
	oltre € 5.000 fino a € 25.000	9,79%	14,685%
	oltre € 25.000 fino a € 50.000	8,62%	12,930%
	oltre € 50.000	7,48%	11,220%
Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving (8)	fino a € 1.500	16,32%	24,480%
	oltre € 1.500 fino a € 5.000	17,18%	25,770%
	oltre € 5.000	10,89%	16,335%
Mutui con garanzia reale (9)	tasso fisso	6,30%	9,450%
	tasso variabile	6,30%	9,450%

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

* Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che rileva trimestralmente i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 della Legge 108/1996; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'allegato A al medesimo decreto. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,67 punti percentuali.

LEGENDA DELLE CATEGORIE DELLE OPERAZIONI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.09.2006: Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio: i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n°180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
- (9) Mutui con durata superiore a cinque anni.